



## COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	1.03.02.15.04
CAPITOLO / <i>CAPITOL:</i>	5301/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL:</i>	dott./ <i>dr</i> Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

**59**

- ANNO 2024 assunta in data **06.02.2024**

**OGGETTO:** Impegni di spesa per la selezione e lo smaltimento di alcuni rifiuti solidi urbani differenziati prodotti nel Comun General de Fascia nell'anno 2024 e conferiti presso l'impianto Ricicla Trentino 2 S.r.l. di Lavis (TN) CIG A04E5132A1.

**SE TRATA:** *Empegnes de speisa per la selezion e la desgorta de velch refudam desferenzià, perpeé tel Comun General de Fascia per l'an 2024 e perpeé alò da l'empiant Ricicla Trentino 2 S.r.l. de Lavis (TN) CIG A04E5132A1.*

## **DETERMINAZIONE N. 59 / 2024 del 06.02.2024**

**OGGETTO:** Impegni di spesa per la selezione e lo smaltimento di alcuni rifiuti solidi urbani differenziati prodotti nel Comun General de Fascia nell'anno 2024 e conferiti presso l'impianto Ricicla Trentino 2 S.r.l. di Lavis (TN) CIG A04E5132A1.

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:**

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consigli General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- vista la deliberazione n. 4-2024 del 29 gennaio 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consigli General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026;
- visto il P.E.G. per gli anni 2024-2026, che il Consigli de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 5-2024 del 29 gennaio 2024 immediatamente esecutiva;
- la deliberazione del Consigli de Procura n. 63/2023 del 08.06.2023, esecutiva, con cui il Consigli de Procura ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;
- richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto "Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti" in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto "DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile" nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l'altro, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- a partire dal mese di ottobre del 1986, il Comprensorio Ladino di Fassa (C11) - ora soppresso sostituito a tutti gli effetti dal Comun General de Fascia (C.G.F.) che, dall'1 gennaio 2011, è subentrato al primo in tutti i rapporti giuridici di cui il C11 era parte o titolare - ha gestito in forma unitaria ed unificata, per delega, per incarico e per conto dei Comuni in esso compresi, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'intero territorio della Val di Fassa che, ai sensi dell'art.

200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 13 bis, comma 5, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., fini della razionale gestione del "ciclo dei rifiuti";

- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare, nel decennio dall'1.1.2015 al 31.12.2024, i rapporti fra il Comun General de Fascia ed i 7 Comuni che ne fanno parte a seguito dell'affidamento allo stesso C.G.F. delle funzioni amministrative e di governo relative alla gestione del "ciclo dei rifiuti" in Val di Fassa;
- il C.G.F., sulla base delle deleghe fornite dai comuni convenzionati, ha sottoscritto accordi con l'impianto Ricicla Trentino 2 S.r.l. di Lavis (TN) a fronte di un corrispettivo di € 78,00/ton oltre all' I.V.A. 10% per tonnellata conferita, per il ritiro e la selezione degli imballaggi leggeri EER 15.01.06 costituiti da imballaggi in plastica, in metallo, in alluminio e in poliaccoppiato (tetrapak) e provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per il ritiro della c.d. plastica dura EER 20.01.39, proveniente dai Centri di Raccolta comunali, a fronte di un corrispettivo di € 130,00/ton;
- sulla base delle deleghe fornite dai comuni convenzionati, ha sottoscritto accordi con l'impianto Ricicla Trentino 2 S.r.l. di Lavis (TN) a fronte di un corrispettivo di € 272,00/ton oltre all' I.V.A. 10% per il servizio di trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del quantitativo di frazione estranea (scarti della lavorazione EER 19.12.12) prodotta dalla selezione degli imballaggi leggeri conferiti all'impianto e provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- detto impianto risulta essere l'unico convenzionato in Trentino Alto-Adige aderente al Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) nonché subdelegato dal C.G.F. per la gestione dei rapporti con il Consorzio nazionale Recupero degli imballaggi in plastica (Co.Re.Pla), con il Consorzio nazionale imballaggi in metallo - CIAL, con il Consorzio per la raccolta degli imballaggi a base cellulosica - Comieco e con il Consorzio per il recupero degli imballaggi in vetro - Co.Re.Ve., consorzi nazionali con i quali il C.G.F. è, a sua volta, regolarmente convenzionato;

ravvisata quindi la necessità di impegnare sul capitolo 5301/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.04 del bilancio per l'esercizio 2024, la spesa necessaria di 139.900,00 I.V.A. 10% esclusa per € 153.890,00 lordi e così presumibilmente ripartita per i singoli servizi;

- € 53.890,00 per la selezione degli imballaggi leggeri;

- € 80.000,00 per il trasporto e lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni della selezione;

- € 20.000,00 per la selezione e lo smaltimento delle plastiche dure e selezione imballaggi a base cellulosica (c.d. Tetrapak);

ricordato che:

- considerato che l'importo del servizio/della fornitura risulta essere inferiore ad euro 140.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;
- ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Dlgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;
- considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

precisato anche che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("*Codice delle leggi antimafia*") non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini "*antimafia*" a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte in contratto è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- son in corso le verifiche per l'insussistenza di annotazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. prot. n. 450 dd. 26.01.2024) in merito a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- è stato verificato il D.U.R.C. numero protocollo INPS\_38667123 che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente nonché tutta la documentazione (dichiarazioni della Ditta contraente) richiesta e necessaria secondo l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riferiti al contratto da stipulare con la Ditta medesima;

- il C.I.G. A04E5132A1 per le prestazioni oggetto del contratto è stati già acquisito;

ritenuto quindi, per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale in base al principio di continuità dell'azione amministrativa, senza arrecare gravi disagi alla gestione dei servizi e nell'attesa di perfezionare le obbligatorie verifiche di affidare all'impianto Ricicla Trentino 2 S.r.l. le prestazioni specificate nei punti precedenti;

#### **D E T E R M I N A :**

1. per le motivazioni generali espresse in premessa di confermare la previsione di spesa di € 139.900,00 I.V.A. 10% esclusa per i servizi specificati in premessa per le spese di selezione dei rifiuti solidi urbani prodotti nei Comuni del Comun General de Fascia per l'anno 2024 e conferiti presso l'impianto di trattamento Ricicla Trentino 2 S.r.l. di Lavis (TN);
2. di affidare l'inizio della prestazione a far data dall'esecutività del presente provvedimento, nelle more delle verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, precisando che, qualora emergessero situazioni comportanti l'incapacità a contrarre, si procederà ai sensi di legge al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 153.890,00 I.V.A. 10% (€ 13.990,00) compresa imputandola sul capitolo 5301/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.04, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2024 del Comun General de Fascia;
4. di impegnare, sul Capitolo 5301/S (cod. p.c.f. 01.03.02.15.04) la somma di € 35,00, imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2024, dove trovano imputazione appunto le spese per i servizi che si tratta di appaltare, necessaria per versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC il contributo obbligatorio a carico del C.G.F. appaltante;
5. di aumentare di € 153.925,00 complessivi lordi l'accertamento N. 14/2024 precedentemente assunto con determinazione N. 43/2024 del 31.01.2024 sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2024, derivante dalle quote a carico degli stessi Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in convenzione;
6. di precisare la liquidazione ed il pagamento all'impianto Ricicla Trentino 2 di Lavis (TN), impianto convenzionato e autorizzato da Co.Na.I, avverrà in rate mensili posticipate, dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A);
7. di ripartire la spesa a consuntivo, al netto dei proventi per la valorizzazione dei materiali, secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nella Convenzione per la gestione unitaria e coordinata del *"ciclo dei rifiuti"* in Val di Fassa citata in premessa;
8. di aggiornare di volta in volta, il D.U.R.C. che attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ricicla Trentino 2 S.r.l., mentre i C.I.G. per le prestazioni oggetto del contratto di fornitura sono già stati richiesti;
9. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
10. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consei de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

DETERMINAZIONE N. 59 / 2024

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 06.02.2024

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

- dott. Stojan Deville -

**Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla**